



**Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni
Elezioni di secondo grado dei
Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali**

Scadenze e adempimenti
per le elezioni del
29 settembre 2024

Il procedimento elettorale

Il procedimento elettorale delle Province - come previsto dalla Legge 56/14 - presenta, dal momento dell'indizione all'effettivo svolgimento, specifici adempimenti che occupano nel complesso un arco temporale di **40 giorni**, come dettagliato nella tabella seguente.



ELECTION DAY 29 SETTEMBRE

Termini principali adempimenti

AVVIO PROCEDURA ELETTORALE	ACCERTAMENTO AVENTI DIRITTO AL VOTO	PUBBLICAZIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO	PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	ESAME DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI	VERIFICA DEL CORPO ELETTORALE	GIORNATA DEL VOTO
Martedì 20 agosto 2024	Domenica 25 agosto	Venerdì 30 agosto	Da Domenica 8 a lunedì 9 settembre	Da martedì 10 a sabato 14 settembre	Entro sabato 21 settembre	Da domenica 25 agosto a sabato 28 settembre	ELECTION DAY DOMENICA 29 SETTEMBRE
Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia. Contestuale costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia	Primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie	Pubblicazione delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia	Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale	SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	Il 35° giorno antecedente quello di votazione	Il 30° giorno antecedente quello della votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione	Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione	Entro l'8° giorno antecedente quello di votazione	Dal 35° giorno al giorno prima della votazione	
<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5</i>	<i>Legge 56/14 commi 61 e 73</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8</i>	<i>Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11</i>	<i>Legge 56/14 comma 62</i>

NB: Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo alla votazione (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 16). Alla proclamazione dei risultati provvede l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo, il giorno seguente (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 17). L'insediamento del Consiglio Provinciale deve essere convocato dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art.40, comma 1, TUEL). La convalida degli eletti avviene nella seduta di insediamento del Consiglio provinciale (art. 41 Tuel).



Elettorato attivo e passivo

Sono **eleggibili a consigliere provinciale** i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

Il Consiglio dura **in carica 2 anni**.

Sono **eleggibili a presidente della Provincia tutti** i sindaci della provincia.

Il Presidente dura **in carica 4 anni**.

Eleggono il presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.

NB (ai sensi dell'art. 17bis del D. L.162/2019, il termine di cui all'art. 1, comma 60, della Legge 56/2014 per il 2021 non si applica)



Il Presidente della Provincia

- Ciascun elettore vota per un solo candidato.
- E' eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero dei voti (ponderati). In caso di parità è eletto il più giovane.
- **La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza da quella di Presidente della Provincia.**
- **I comizi per l'elezione** del Presidente e del Consiglio provinciale sono indetti dal **Presidente della Provincia**, o nel caso in cui questo sia decaduto o cessato dalla carica, dal Vice Presidente.



Il Consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è composto da:

- il Presidente della Provincia
- 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
- 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

(Legge 56/14 comma 67)

Per l'elezione dei consigli provinciali **è prevista l'espressione di un voto di lista.** Ciascun elettore può inoltre esprimere **un voto di preferenza** per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista.

(Legge 11 agosto 2014, n.114)



Adempimenti : la convocazione dei comizi elettorali

I comizi elettorali devono essere convocati entro il **40° giorno antecedente** la votazione.

Entro il 20 agosto 2024 il Presidente della Provincia o il Vice Presidente convoca i comizi elettorali con apposito provvedimento.

Il provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

(Legge 56/14 comma 79- Legge 11 agosto 2014, n.114)



Ufficio elettorale

Entro la stessa data il Presidente della Provincia o il Vice Presidente con apposito provvedimento costituisce l'ufficio elettorale presso la Provincia, composto da dipendenti dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'ufficio elettorale si deve istituire **il seggio elettorale così composto:**

5 dipendenti della Provincia di cui :

1 Presidente (dirigente/funziionario)

4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati)

(Legge 56/14 comma 61)



Accertamento degli aventi diritto al voto

ENTRO IL 25 AGOSTO 2024 (entro il 35° giorno antecedente la votazione) i **Segretari comunali** inviano all'ufficio elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto.

ENTRO IL 30 AGOSTO 2024 l'**Ufficio elettorale** pubblica il numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione.

Il materiale elettorale

L'Ufficio elettorale predisponde le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria).

Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica:

A) fino a 3.000	azzurro
B) da 3.001 a 5.000	arancione
C) da 5.001 a 10.000	grigio
D) da 10.001 a 30.000	rosso
E) da 30.001 a 100.000	verde
F) da 100.001 a 250.000	viola
G) da 250.001 a 500.000	giallo
H) da 500.001 a 1.000.000	marrone
I) oltre 1.000.000	blu



Presentazione delle liste

Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature a Presidente della Provincia **devono essere presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8 DELL'8 SETTEMBRE 2024 (21° giorno) alle 12 DEL 9 SETTEMBRE 2024 (20° giorno) antecedente le votazioni.**

(Legge 56/14 comma 73)



Composizione e sottoscrizione delle liste

Le **candidature a Presidente della Provincia** devono essere sottoscritte da almeno il **15% degli aventi diritto al voto** (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 150 sottoscrittori).

Le **liste dei candidati al consiglio provinciale** devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (16 consiglieri: min 8 max 16; 12 consiglieri: min. 6 max 12; 10 consiglieri: min 5 max 10)

Le liste dei candidati al consiglio devono **essere sottoscritte da almeno il 5%** degli aventi diritto al voto. (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori).

I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.

(Legge 56/14 commi 61, 70)



Obbligo alla parità di genere nelle liste dei Consigli provinciali

Nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, **l'ufficio elettorale riduce la lista**, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

(Legge 56/14 commi 71, 72 - legge 23 novembre 2012, n. 215)

Documentazione a corredo delle liste

All'atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a forma libera - devono essere accompagnate da:

- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la provincia. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale del partito o gruppo politico in questione, autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90).



Esame e validazione delle liste

TRA IL 10 E IL 14 SETTEMBRE 2024 (dal **diciannovesimo** giorno al **quindicesimo** giorno antecedenti le **votazioni**) l'Ufficio elettorale **esamina** le candidature a Presidente e le liste di candidati al Consiglio provinciale e **ricusa** eventuali liste che non rispettino i **criteri** stabiliti dalla legge (es. liste presentate **oltre termine**, simboli **non idonei**, firme **non valide o non sufficienti**, numero di candidati **non sufficiente**, candidati **privi di requisiti o non conformi** all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali).

ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2024 (**8** giorni prima della **votazione**) le **liste definitive** di candidati al consiglio provinciale e dei candidati a Presidente di Provincia sono pubblicate nel sito internet della Provincia.

La ponderazione dei voti

L'ufficio elettorale è tenuto a calcolare **l'indice di ponderazione del voto** degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall'allegato A della legge 56/2014:

- Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti;
- Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti;
- Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti;
- Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
- Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti;
- Fascia F: comuni ad 100.000 a 250.000 abitanti;
- Fascia G: comuni da 250.000 a 500.000 abitanti;
- Fascia H: comuni da 500.000 a 1.000.000 abitanti;
- Fascia I: comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

(Legge 56/14 commi 63, 75, 76)

NB : Si fa riferimento alla "popolazione legale" come determinata dall'ultimo censimento ufficiale del 2011 (art. 37, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

Calcolo indice ponderazione

- ✓ Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune della fascia e quella dell'intera Provincia .
- ✓ Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia è maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45).
- ✓ Se per una o più fasce il valore percentuale (anche rideterminato come sopra) è ancora maggiore di 35 lo stesso è ridotto a quella misura - esclusa la fascia cui appartiene il comune di cui al punto precedente - l'eccedente viene assegnato al valore percentuale delle altre fasce ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia.
In ogni caso nessuna fascia può superare il 35%.
- ✓ Si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica: tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato, come sopra , per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica , approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000.

Nb: Il calcolo dell'indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tenere conto del numero degli elettori al momento dell'elezione.

Calcolo ponderazioni. Esempi

Il caso di Provincia in cui una fascia di Comuni ha popolazione superiore al 35% nel rapporto con la popolazione dell'intera provincia

	FASCE	Nr. COMUNI	POPOLAZIONE	ELETTORI	Peso fascia demografica su popolazione provinciale % pop.fasc/pop.prov	SUPERAMENTO SOGLIA 35%	REDISTRIBUZIONE ECCEDENZA 35%	Valore % definitivo	INDICE PONDERAZIONE
A	<3000	11	16.382	116	4,767		0,153	4,92	42
B	3000>5000	6	20.225	78	5,885		0,189	6,074	77
C	5000>10000	11	81.676	139	23,765		0,765	24,53	176
D	10000>30000	8	127.249	136	37,026	2,026		35	257
E	30000>100000	1	98.144	33	28,557		0,919	29,476	893
F	100000>250000								
G	250000>500000								
H	500000>1000000								
I	>1000000								
totale		37	343.676	502	100	2,026	2,026	100	1447

Calcolo ponderazioni. Esempi

Il caso di Provincia con comune la cui popolazione in rapporto alla popolazione dell'intera provincia è **superiore al 45%**

	FASCE	Nr. COMUNI	POPOLAZIONE	ELETTORI	Peso fascia demografica su popolazione provinciale % (pop.fascia/pop.provincia)	SUPERAMENTO SOGLIA 45%	REDISTRIBUZIONE E ECCEDEXZA 45%	Valore % definitivo	INDICE PONDERAZIONE
A	<3000	24	43.340	255	18,973		1,018	19,991	78
B	3000>5000	3	17.802	52	7,793		0,418	8,211	157
C	5000>10000	2	5.190	13	2,272		0,121	2,393	184
D	10000>30000	3	52.899	51	23,158		1,243	24,401	478
E	30000>100000							45	1363
F	100000>250000	1	109.193	33	47,802	2,802			
G	250000>500000								
H	500000>1000000								
I	>1000000								
totale		33	228.424	404	100		2,802	100	2262

Elezioni

Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo

•

- **Per le elezioni a Presidente della Provincia**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati.
- **Per le elezioni del Consiglio Provinciale**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce. Successivamente si segue il metodo d'Hondt come da slide seguente.

Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l'ufficio elettorale procede alla proclamazione dei risultati.

Entro tre giorni dalla proclamazione l'elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito internet della provincia.

(Legge 56/14 commi 62, 64, 74, 77, 78, 79 - Circ. 32/2014)

Proclamazione degli eletti

- L'ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascuno dei candidati e procede al riparto tra le liste.
- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente.
- In ragione dei seggi spettanti per ogni lista si proclamano eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria.
- In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.



Tutta la normativa di riferimento, le FAQ, la modulistica e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito UPI nella sezione ELEZIONI PROVINCE 2021
www.provinceditalia.it